

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 2208-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(RENZI)**

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(POLETTI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34,  
recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

---

*Presentato il 20 marzo 2014*

---

(Relatore per la maggioranza: **DELL'ARINGA**)

---

**NOTA:** La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 17 aprile 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2208 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il decreto-legge, che si compone di 5 articoli recanti disposizioni di carattere sostanziale, ripartiti in 2 capi — il primo dei quali dedicato al contratto di lavoro a termine e all'apprendistato e, il secondo, ai servizi per il lavoro, alla verifica della regolarità contributiva e ai contratti di solidarietà — reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; dell'insieme delle misure contenute nel testo dà inoltre analiticamente conto il preambolo;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il provvedimento, all'articolo 4, interviene, in assenza delle opportune clausole di coordinamento, su un settore disciplinare che ha formato oggetto, anche in tempi recenti, di una profonda stratificazione normativa, cui consegue una qualche incertezza nella « ricostruzione » del quadro normativo di riferimento; esso incide infatti sulla disciplina della verifica della regolarità contributiva, demandando ad un successivo decreto interministeriale la definizione delle modalità della verifica stessa e delle ipotesi di esclusione dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC), impattando su un istituto introdotto dal decreto legislativo n. 494 del 1996, la cui applicazione generalizzata è stata disposta dall'articolo 1, comma 1176, della legge n. 296 del 2006, e sul quale sono intervenuti, negli ultimi mesi, diversi provvedimenti normativi di rango sia primario sia secondario, tra i quali: l'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35; l'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che ha novellato l'articolo 13-*bis*, comma 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, e sulla base del quale è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13 marzo 2013;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua i necessari coordinamenti tra le norme introdotte e il preesistente tessuto normativo; a ciò fa eccezione l'articolo 1, comma 2, che sopprime i primi due periodi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed abroga il requisito della così detta « causalità » del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, lasciando tuttavia invariate le disposizioni del succitato decreto legislativo n. 276 che richiamano i periodi soppressi (si tratta, in particolare, dei commi 5-*ter* e 5-*quater* del medesimo articolo 20, che individuano i casi di mancata applicazione del requisito ora espunto in via generale, e dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che annovera, tra gli elementi essenziali del contratto di

somministrazione di manodopera, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ora non più richieste);

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, modifica l'articolo 4, comma 1, del regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, incidendo così su discipline oggetto di una fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano « *un diverso grado di « resistenza » ad interventi modificativi successivi* » [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

inoltre, al già menzionato articolo 4, che interviene in materia di attestazione di regolarità contributiva, demandando la definizione e l'efficacia della nuova disciplina ad un decreto interministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, affida ad una fonte subordinata il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura. In particolare, l'articolo 4, al comma 2, definisce i criteri cui l'adottando decreto interministeriale dovrà attenersi (in luogo delle linee generali regolatrici della materia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) e, al comma 3, ultimo periodo, dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti dell'articolo 4 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 (senza che dunque esse siano indicate, nel rispetto del sistema delle fonti e di quanto disposto, per i regolamenti di delegificazione, dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel corpo dello stesso articolo 4); in relazione alla citata disposizione, si ricorda, altresì, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla « *correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge* », nonché « *ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina « le norme generali regolatrici della materia », né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione* »;

da ultimo, sempre in relazione alla procedura di delegificazione delineata dall'articolo 4, si segnala che il termine di 60 giorni previsto

al comma 2, alinea, appare ottimistico in presenza di una procedura che contempla, anche nel caso di regolamento interministeriale come quello attualmente previsto, il parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei conti;

*sul piano della corretta formulazione del testo:*

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1, lettera c), novella l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 167 del 2011 al fine — come chiarito nella relazione illustrativa — di eliminare « *l'obbligo a carico del datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, sostituendo pertanto l'obbligo in capo al datore di lavoro con un elemento di discrezionalità* »; tale intento non trapela tuttavia altrettanto chiaramente dalla formulazione della novella, ove non risulta chiaro che l'espressione « può essere integrata » (con riferimento all'offerta formativa pubblica) deve intendersi riferita al datore di lavoro;

infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

sia verificata la soppressione, nella parte in cui incide su norme contenute in una fonte secondaria, della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, oppure, subordinatamente — ove si intenda mantenerla — si valuti di riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante un atto avente la medesima forza;

al fine di superare eventuali dubbi circa il requisito dell'immediata applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, commi da 1 a 3, che si limitano a demandare ad un decreto interministeriale la nuova disciplina del DURC, oltre che al fine di renderle coerenti con il sistema delle fonti del diritto, si riformulino le anzidette disposizioni inserendo la nuova disciplina della attestazione della regolarità contributiva direttamente nel provvedimento in esame; in via subordinata — previa valutazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 2012, richiamata in premessa — si provveda alla riformulazione delle disposizioni in questione al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute all'articolo 20, commi 5-ter e 5-quater, e all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con le novelle apportate al comma 4 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo ad opera dell'articolo 1, comma 2;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 1, lettera c), si dovrebbe specificare che l'espressione «*può essere integrata*» (con riferimento all'offerta formativa pubblica) deve intendersi riferita al datore di lavoro».

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2208, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2014, recante « Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese »;

considerato che la normativa contenuta nel decreto-legge è riconducibile, in linea generale, alla materia di potestà esclusiva statale « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla quale la giurisprudenza costituzionale riconduce la disciplina dei rapporti di lavoro privato;

preso atto che l'articolo 2 contiene disposizioni in materia di apprendistato, con l'obiettivo di semplificarne la disciplina prevedendo la facoltà, e non più l'obbligo, per i datori di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta in azienda, con l'offerta formativa pubblica;

evidenziato che, con specifico riferimento alla componente formativa del contratto di apprendistato, la materia della « formazione professionale » rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

sottolineato, al riguardo, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2005 ha chiarito che tale competenza legislativa esclusiva regionale riguarda esclusivamente la formazione professionale pubblica, mentre la formazione professionale somministrata dai datori di lavoro in azienda — formazione aziendale — attiene alla materia di competenza esclusiva dello Stato « ordinamento civile »;

rilevato che la Corte costituzionale ha altresì precisato, nella sentenza n. 50 del 2005, che nella regolamentazione dell'apprendistato né la formazione professionale pubblica né la formazione aziendale « appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto », con la conseguenza che « occorre tenere conto di tali interferenze »;

osservato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 425 del 2006 ha poi precisato che in materia di apprendistato, così come le Regioni non possono, nell'esercizio delle proprie competenze, svuotare sostanzialmente di contenuto la competenza statale, analogamente non è ammissibile riconoscere allo Stato la potestà di comprimere senza alcun limite il potere legislativo regionale;

ricordato, da ultimo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 176 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 276 del 2003 — introdotto dall'articolo 23 del decreto-legge n. 112 del 2008 — nella parte in cui rimetteva la definizione di alcuni aspetti del contratto di apprendistato

professionalizzante, in particolare, la nozione di formazione aziendale, unicamente alla contrattazione collettiva, escludendo qualunque coinvolgimento delle Regioni;

preso atto, al riguardo, che la Commissione, all'esito dell'esame delle proposte emendative, ha modificato la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) prevedendo che se la Regione non provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali;

preso atto, altresì, che l'articolo 3 (*Elenco anagrafico dei lavoratori*), al comma 1 reca una modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

rilevato che tale disposizione interviene con una norma avente forza di legge su una disposizione di rango regolamentare, con l'effetto di operare una parziale rilegificazione della materia;

sottolineato che l'articolo 4 introduce disposizioni volte alla cosiddetta « smaterializzazione » del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), rinviando a un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la definizione della nuova disciplina della materia;

rilevato, al riguardo, che la disposizione in esame, pur intervenendo su una materia regolata da fonti normative primarie delinea una procedura di delegificazione che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, in quanto non indica espressamente le norme oggetto di abrogazione;

sottolineato che l'articolo 5, aggiungendo il comma 4-*bis* all'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996, demanda ad uno specifico decreto interministeriale i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, entro i limiti delle risorse disponibili;

evidenziato che il citato articolo 5 non prevede un termine per l'emanazione del decreto interministeriale;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) all'articolo 3, comma 1, al fine di evitare una rilegificazione della materia, valuti la Commissione di merito una riformulazione del

testo che preveda che il Governo, entro una data da definire, provvede a modificare l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, sostituendo le parole: « Le persone » con le seguenti: « I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia »;

2) all'articolo 4, che introduce disposizioni volte alla cosiddetta « smaterializzazione » del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), rinviando, al comma 2, a un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la definizione della nuova disciplina della materia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare espressamente le norme oggetto di abrogazione;

3) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito la previsione di un termine per l'emanazione del decreto interministeriale che definisce i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, entro i limiti delle risorse disponibili.

---

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

---



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2208 Governo, recante Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la modifica dei requisiti soggettivi per il ricorso ai contratti di apprendistato, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, considerato il concreto ambito di attuazione della disposizione, non presenta profili di sostanziale onerosità;

le amministrazioni interessate provvederanno ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 3, che consentono ad un lavoratore disoccupato di attestare il proprio stato in qualsiasi ambito territoriale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni concernenti semplificazioni in materia di regolarità contributiva, di cui all'articolo 4, saranno attuate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la destinazione di parte del fondo per l'occupazione al rifinanziamento delle agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 5, comma 1, non pregiudica interventi già programmati a valere sulle risorse del citato fondo;

l'articolo 5, comma 1-*bis*, che dispone un'unica misura di riduzione della contribuzione previdenziale, sarà attuato nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo sociale per l'occupazione;

rilevata l'opportunità di specificare che il limite di spesa, di cui all'articolo 5, del quale è previsto l'incremento è quello di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 448 del 1998, come rideterminato dall'articolo 1, comma 524, della legge n. 266 del 2005;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e all'articolo 1 con le seguenti: , come rideterminato dall'articolo 1.*

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 34 del 2014, recante « Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese » (C. 2208 Governo);

rilevato che con decreto del Ministero del lavoro del 24 ottobre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state definite le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC, prevedendo, all'articolo 8, le cause non ostantive al rilascio del documento;

sottolineato, in particolare, che il comma 3 del citato articolo 8 prevede che, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile e che la medesima norma non considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5 per cento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC;

considerata pertanto l'opportunità che l'interrogazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 fornisca, al pari della richiamata disciplina attuativa vigente, indicazioni puntuali sulla soglia di gravità dell'eventuale inadempienza prevista come causa di esclusione dalla gara pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il disposto del comma 1 dell'articolo 4, al fine di prevedere che l'esito dell'interrogazione ivi prevista dia evidenza delle irregolarità che non costituiscono cause ostantive al riconoscimento della regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 4, che il decreto del Ministro del lavoro ivi previsto sia adottato anche di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione dell'impatto della nuova procedura di verifica sulla disciplina dei contratti pubblici.

**PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE****(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)**

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2208 di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

preso atto che, come noto, si tratta di un provvedimento importante, adottato dal Governo lo scorso 12 marzo, unitamente ad un disegno di legge delega per la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e per il riordino delle forme contrattuali esistenti;

valutato che l'ultimo report sulla disoccupazione in Italia ha ancora una volta evidenziato, in tutta la sua drammaticità, il tasso nel nostro Paese salito al 13 per cento con un nuovo picco del 42,3 per cento per la popolazione giovanile;

condivisa l'esigenza di porre al centro dell'iniziativa parlamentare ogni intervento idoneo a favorire nuova occupazione;

auspicata la celere discussione dell'intero pacchetto di misure promosse dal Governo in materia di rilancio dell'occupazione per contribuire, con una novellata legislazione, a « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese »;

segnalata altresì la necessità che siano affrontati i grandi nodi di sistema connessi allo sviluppo più complessivo del Paese e che riguardano questioni quali la burocratizzazione della pubblica amministrazione, la realizzazione delle infrastrutture, l'attuazione di più incisive politiche industriali;

sottolineata l'esigenza di una più armonica lettura delle misure in esame con quelle del disegno di legge governativo, appena presentato al Senato, per porre rimedio a possibili discrasie tra le previsioni in materia di contratti a tempo determinato contenute nel decreto, e la previsione di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, contenuta nel suddetto disegno di legge;

ritenuto che nel disegno di riforma del mercato del lavoro si debba puntare ad una piena ed efficace attuazione della Garanzia Giovani;

apprezzato tuttavia questo primo articolato che introduce: disposizioni per facilitare il ricorso ai contratti a tempo determinato (cosiddetto lavoro a termine) e alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (articolo 1); disposizioni per semplificare la disciplina dell'apprendistato (articolo 2); misure per garantire la

parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea: a tal fine, prevedendo l'eliminazione del requisito del domicilio (articolo 3); disposizioni per la dematerializzazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese che lo chiedono (articolo 4); la definizione per mezzo di un decreto interministeriale dei criteri per l'individuazione dei datori di lavoro che possono beneficiare, entro i limiti delle risorse disponibili, delle agevolazioni già previste dalla legislazione vigente per i contratti di solidarietà (articolo 5),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare il numero massimo di proroghe previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), riducendole ad un numero massimo di cinque;

*b)* segnali l'XI Commissione — in merito alle disposizioni introdotte con l'articolo 2 in materia di apprendistato — la possibilità di un intervento legislativo che valorizzi tale forma contrattuale, atteso che la stessa potrebbe rappresentare la migliore forma di accesso al mercato del lavoro. A tal proposito, non solo ai fini della conformità alla normativa dell'Unione europea, si valuti l'opportunità del ripristino dell'obbligatorietà della previsione del piano formativo, sottolineando l'esigenza che agli apprendisti sia assicurata non solo la formazione *on the job* ma anche nelle aule;

*c)* valuti la Commissione di merito, a tal fine, l'inserimento di prescrizioni volte a collegare l'apprendistato professionale pubblico alla reale disponibilità dell'offerta formativa da parte delle regioni;

*d)* consideri la Commissione di merito, al fine di monitorare gli effetti delle disposizioni previste dal decreto in esame e così come avvenuto nelle più recenti riforme, l'inserimento nel provvedimento di una specifica clausola relativa alla misurazione degli effetti prodotti;

*e)* valuti altresì la Commissione XI la reintroduzione di una norma volta a stabilire un tetto minimo di stabilizzazioni di apprendisti pari al 20 per cento per le aziende di significative dimensioni.

---

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il contenuto del disegno di legge C. 2208 Governo di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, contenente disposizioni in materia di lavoro a termine, apprendistato, servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà;

richiamata la Direttiva 1999/70/UE, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepita con il decreto legislativo n. 368 del 2001, con particolare riferimento alla clausola n. 5 dell'Accordo quadro, in cui agli Stati membri è richiesto di introdurre una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti »;

richiamata, sul punto, la giurisprudenza comunitaria che ha interpretato in senso non restrittivo le misure indicate dalla clausola n. 5, finalizzata a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, lasciando ampia libertà agli Stati membri nella scelta dei mezzi per conseguire tale obiettivo generale;

considerato, inoltre, che secondo la medesima giurisprudenza, la clausola n. 5 non impone l'adozione di tutte le misure ivi elencate, ma semplicemente l'adozione effettiva e vincolante di almeno una di esse;

ricordato che l'articolo 1 del decreto-legge inserisce nella normativa nazionale due delle misure espressamente richieste dalla clausola 5, in quanto stabilisce la durata massima dei contratti o rapporti, aumentandola da 12 a 36 mesi, e limita il numero dei rinnovi a 8 proroghe;

osservato, inoltre, che l'articolo 1 del decreto-legge fissa un tetto al numero complessivo di rapporti a tempo determinato attivabili (20 per cento dell'organico complessivo, escluse le imprese fino a 5 dipendenti), introducendo un'ulteriore misura, non prevista nell'Accordo quadro, che rafforza la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, in linea con gli obiettivi definiti a livello europeo;

ricordato, inoltre, che l'articolo 2 del decreto-legge semplifica alcune disposizioni in materia di contratto di apprendistato, modificando in più parti il decreto legislativo n. 167 del 2011 e la legge n. 92 del 2012;

rilevato che la disciplina sull'apprendistato prevede benefici economici, sotto i profili contributivi e fiscali, concernenti un abbattimento delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro;

l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, limitatamente al periodo 2012-2016; nonché, l'esclusione dalla base imponibile per il calcolo IRAP;

considerato che le misure di natura fiscale o contributiva di sostegno all'occupazione, aventi carattere generale e non selettivo, non sono riconducibili nella sfera di applicazione dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in tema di aiuti di Stato;

richiamato infine il Regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) attraverso il quale gli Stati membri possono concedere categorie di aiuti dichiarati compatibili, tra i quali, gli aiuti alla formazione e gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI, senza la preventiva notifica alla Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

---

## PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2208, di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante: « Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese »;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), modifica il comma 4 dell'articolo 4 (in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) del decreto legislativo n. 167 del 2011, stabilendo che le aziende che assumono dipendenti con contratto di mestiere possano — e non più debbano, come precedentemente previsto — integrare l'offerta formativa svolta sotto la propria responsabilità con l'offerta formativa pubblica disciplinata dalle regioni;

la Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 287 del 2012) ha chiarito che le regioni hanno competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di « formazione professionale », ma limitatamente alla formazione professionale *pubblica* (ossia erogata dal soggetto pubblico, anche mediante accordi con privati), mentre la disciplina della formazione professionale *privata* (ossia quella offerta dalle aziende ai propri dipendenti) spetta allo Stato in quanto rientra principalmente nel rapporto di lavoro e quindi nella materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, in considerazione della grave emergenza occupazionale nel Paese, ha chiamato la Conferenza Stato-regioni ad adottare linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante di cui al citato articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 167 del 2011 anche al fine di rendere più uniforme sul territorio nazionale la disciplina dell'offerta formativa pubblica nell'ambito del medesimo contratto di apprendistato professionalizzante;

la Conferenza Stato-regioni ha conseguentemente, il 20 febbraio 2014, adottato Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, nelle quali è previsto, tra l'altro, che l'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili; che l'esaurimento delle risorse costituisce per le aziende causa esimente dall'obbligo (previsto dal citato articolo 4, comma 4, prima della sua modifica ad opera del decreto-legge in esame) di integrare la formazione professionale aziendale con quella pubblica; che l'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria (come prevedeva la norma citata) nella misura in cui sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale; e, per contro, che le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica devono disporre, per erogare diretta-

mente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, degli *standard* minimi definiti dalle stesse Linee guida;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 2, comma 1, lettera *c*) ripristinando l'obbligatorietà della formazione professionale pubblica, ovvero in via subordinata prevedere che la Conferenza Stato-regioni riveda le Linee guida adottate su questa materia il 20 febbraio 2014 in adempimento di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013.

\_\_\_\_\_



TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*l'alinea è sostituito dal seguente:* « In considerazione della perdurante crisi occupazionale e nelle more dell'adozione di provvedimenti volti al riordino delle forme contrattuali di lavoro, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione e fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: »;

*alla lettera a), numero 1), le parole:* « o utilizzatore » *sono soppresse, le parole:* « rapporti di lavoro costituiti » *sono sostituite dalle seguenti:* « contratti a tempo determinato stipulati », *le parole:* « ai sensi del presente articolo, » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del presente articolo », *le parole:* « dell'organico complessivo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione » *e le parole:* « Per le imprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per i datori di lavoro »;

*alla lettera b), le parole:* « otto volte, » *sono sostituite dalle seguenti:* « cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi e »;

*dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:*

*« b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;*

*b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole:* “, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,” *sono soppresse;*

*b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da:* “ai fini del computo” *fino a:* “somministrazione di lavoro a tempo determinato” *sono sostituite dalle seguenti:* “ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”;

*b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* “Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive

modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine”;

*b-sexies*) all'articolo 5, comma 4-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione”;

*b-septies*) all'articolo 5, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

“4-*septies*. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro”;

*b-octies*) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: “ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*,” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 1, comma 1,” »;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: “della somministrazione” sono inserite le seguenti: “di lavoro”;

2) il comma 5-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: “ai commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 3” »;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-*bis*. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, genere, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro derivanti dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.

*2-ter.* La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-*septies*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dalla lettera *b-septies*) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera *a*), numero 1), del presente articolo.

*2-quater.* All'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: “fino al 31 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2015” ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), i numeri da 1) a 3) sono sostituiti dai seguenti:*

« 1) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

“*a*) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”;

2) al comma 3-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro”;

3) il comma 3-*ter* è abrogato” »;

*alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: « di formazione » è inserita la seguente: « almeno »;*

*la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

« *c*) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato" sono inserite le seguenti: "che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167" ».

*Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:*

« ART. 2-bis. — (Disposizioni transitorie). — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.

2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il datore di lavoro al quale non si applicano i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014. In caso contrario il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001 ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*le parole: « , comunitari e stranieri » sono sostituite dalle seguenti: « nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri »;*

*sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , la parola: "ammesse" è sostituita dalla seguente: "ammessi", le parole: "inoccupate, disoccupate, nonché occupate" sono sostituite dalle seguenti: "inoccupati, disoccupati ovvero occupati" e la parola: "inserite" è sostituita dalla seguente: "inseriti" »;*

*al comma 2, le parole: « in qualsiasi ambito » sono sostituite dalle seguenti: « in ogni ambito ».*

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « vi abbia interesse » sono inserite le seguenti: « , compresa la medesima impresa, »;

al secondo periodo, le parole: « L'esito » sono sostituite dalle seguenti: « La risultanza »;

al comma 2:

all'alinea, primo periodo, le parole: « sentiti INPS e INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

alla lettera a), dopo le parole: « delle relative denunce retributive » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera b), le parole: « negli archivi » sono sostituite dalle seguenti: « presso gli archivi » e dopo le parole: « e riconoscimento reciproco, » sono inserite le seguenti: « ed è eseguita »;

al comma 3, le parole: « servizi e forniture, » sono sostituite dalle seguenti: « servizi e forniture »;

al comma 4, la parola: « annualmente » è soppressa;

al comma 5, le parole: « “in quanto compatibile” » sono sostituite dalle seguenti: « “, in quanto compatibile,” »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere »;

alla rubrica, dopo la parola: « documento » è inserita la seguente: « unico ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « la individuazione dei datori di lavoro beneficiari » sono sostituite dalle seguenti: « la concessione del beneficio » e le parole: « n. 448 e all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « n. 448, come rideterminato dall'articolo »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: “è del 25 per cento” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è del 35 per cento.”;

b) il terzo periodo è soppresso.

1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 ».

*Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare le modalità attraverso cui viene favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva;

Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro, nonché di incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO  
A TERMINE E DI APPRENDISTATO

ARTICOLO 1.

*(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine).*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:



TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO  
A TERMINE E DI APPRENDISTATO

ARTICOLO 1.

*(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro  
a termine).*

**1. In considerazione della perdurante crisi occupazionale e nelle  
more dell'adozione di provvedimenti volti al riordino delle forme**

(segue: testo del decreto-legge)

a) all'articolo 1:

1) al comma 1: le parole da « a fronte » a « di lavoro. » sono sostituite dalle seguenti: « di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro **o utilizzatore** e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. »;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. »;

b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: « la proroga » fino a: « si riferisca » sono sostituite dalle seguenti: « le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

**contrattuali di lavoro, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione e fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) *identico:*

1) al comma 1: le parole da « a fronte » a « di lavoro. » sono sostituite dalle seguenti: « di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di **contratti a tempo determinato stipulati** da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento **del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione**. Per i **datori di lavoro** che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. »;

2) *identico;*

3) *identico;*

b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: « la proroga » fino a: « si riferisca » sono sostituite dalle seguenti: « le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di **cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi e a condizione che si riferiscano** »;

*b-bis)* all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

*b-ter)* all'articolo 5, comma 2, le parole: « , instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, » sono soppresse;

*b-quater)* all'articolo 5, comma 4-*bis*, le parole da: « ai fini del computo » fino a: « somministrazione di lavoro a tempo determinato » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato »;

*(segue: testo del decreto-legge)*

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: « della somministrazione » sono inserite le seguenti: « di lavoro ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

*b-quinquies*) all'articolo 5, comma 4-*quater*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine »;

*b-sexies*) all'articolo 5, comma 4-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione »;

*b-septies*) all'articolo 5, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

« 4-*septies*. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro »;

*b-octies*) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ».

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 20:

1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: « della somministrazione » sono inserite le seguenti: « di lavoro »;

2) il comma 5-*quater* è abrogato;

*b)* all'articolo 21, comma 1, lettera *c*), le parole: « ai commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3 ».

*(segue: testo del decreto-legge)*

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

**2-bis.** Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, genere, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro derivanti dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.

**2-ter.** La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-*septies*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dalla lettera *b)-septies* del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, numero 1), del presente articolo.

**2-quater.** All'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: « fino al 31 luglio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2015 ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

*(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato).*

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) forma scritta del contratto e del patto di prova; »;

2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;

3) i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-*ter*. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. »;

c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: « , è integrata, » sono sostituite dalle seguenti: « , può essere integrata, ».



(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato).

1. *Identico*:

a) *identico*:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) forma scritta del contratto e del patto di prova. **Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali** »;

2) al comma 3-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « **Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro** »;

3) **il comma 3-*ter* è abrogato**;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-*ter*. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione **almeno** nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. »;

c) all'articolo 4, comma 3, **sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi**: « **Qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni** ».

*(segue: testo del decreto-legge)*

2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

2. *Identico.*

**2-bis.** All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: « Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato » sono inserite le seguenti: « che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 ».

**ARTICOLO 2-bis.**

*(Disposizioni transitorie).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.

2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il datore di lavoro al quale non si applicano i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

*(segue: testo del decreto-legge)*

## CAPO II

### MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

#### ARTICOLO 3.

*(Elenco anagrafico dei lavoratori).*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: « Le persone » sono sostituite dalle seguenti: « I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: « nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo », sono sostituite con le seguenti: « in qualsiasi ambito territoriale dello Stato ».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

## CAPO II

### MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

#### ARTICOLO 3.

*(Elenco anagrafico dei lavoratori).*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: « Le persone » sono sostituite dalle seguenti: « I cittadini italiani **nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli** stranieri regolarmente soggiornanti in Italia », **la parola: « ammesse » è sostituita dalla seguente: « ammessi », le parole: « inoccupate, disoccupate, nonché occupate » sono sostituite dalle seguenti: « inoccupati, disoccupati ovvero occupati » e la parola: « inserite » è sostituita dalla seguente: « inseriti ».**

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: « nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo », sono sostituite con le seguenti: « in **ogni** ambito territoriale dello Stato ».

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 4.

*(Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;

b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

ARTICOLO 4.

*(Semplificazioni in materia di documento **unico** di regolarità contributiva).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, **compresa la medesima impresa**, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. **La risultanza** dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la **Commissione nazionale paritetica per le Casse edili**, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente **decreto**, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;

b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione **presso gli** archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, **ed è eseguita** indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) *identica.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato **annualmente** sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.

5. All'articolo 31, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « in quanto compatibile » sono soppresse.

6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dall'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.

5. All'articolo 31, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « , in quanto compatibile, » sono soppresse.

**5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere.**

6. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 5.

*(Contratti di solidarietà).*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « *4-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 5.

(Contratti di solidarietà).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « *4-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la **concessione del beneficio** della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, **come rideterminato dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266**, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui. ».

**1-bis.** All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, le parole da: « è del 25 per cento » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « è del 35 per cento. »;

*b)* il terzo periodo è soppresso.

**1-ter.** Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2014.

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio  
dei ministri.*

POLETTI, *Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali.*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalla Commissione)*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



\*17PDL0020040\*